



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Cinosuro  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15709/2019** promossa da:

- **YYY S.P.A.** (C.F. omissis), in persona del procuratore speciale, con sede a Bologna e con il  
patrocinio dell'Avv. Tommesani Tommaso;

opponente

contro

- **XXX S.R.L.** (C.F. omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a  
Casalecchio di Reno (BO) e con il patrocinio dell'Avv. Di Maio Marco e dell'Avv. Politino Daniela;

opposto

- **JJJ SE** (C.F. omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale  
a Milano e con il patrocinio dell'Avv. Perrella Claudio;

terzo chiamato

**CONCLUSIONI**

**Parte opponente** chiede e conclude:

*“Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, nel merito in via  
principale:*

*- accertare l’inadempimento XXX s.r.l. e rigettare la richiesta XXX s.r.l. di pagamento somme in  
relazione alle forniture oggetto dell’ingiunzione opposta;*

*- revocare il decreto ingiuntivo n. 3833/2019 ing. n. 10738/2019 R.G. Tribunale Civile di Bologna –  
Giudice Dott. Giovanni Salina – con ogni declaratoria di nullità/inefficacia ritenuta necessaria  
oppure opportuna;*

- respingere la domanda riconvenzionale XXX s.r.l. e la richiesta ex art. 186 ter c.p.c. XXX s.r.l.;
  - respingere la domanda principale JJJ SE – Rappresentanza Generale per l'Italia -; in via riconvenzionale:
    - dichiarare la risoluzione del buono d'ordine B n. 1825014165 26.10.2018, nonché dei contratti n. 1840100421 e n. 1840101390 YYY s.p.a./XXX s.r.l., e condannare XXX s.r.l. alla restituzione in favore di YYY s.p.a. di euro 107.300,93;
    - accertare il danno subito da YYY s.p.a. in euro 485.645,00 (o quella diversa misura risultante all'esito dell'istruttoria), e condannare XXX s.r.l. al pagamento in favore di YYY s.p.a. della corrispondente somma di danaro;
- in ogni caso:
- condannare XXX s.r.l. e JJJ SE – Rappresentanza Generale per l'Italia alla rifusione di spese e compensi professionali come da D.M. 13.08.2022 n. 147 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), rimborso spese generali 15% ex art. 2 comma 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), contributo previdenziale 4% (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) e IVA (se dovuta e nella percentuale da applicare al momento del pagamento) relativi al presente procedimento e successivi occorrendi”.

**Parte opposta** chiede e conclude:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reiette:

In via principale di merito, comunque accertata e dichiarata la totale infondatezza della proposta opposizione, respingerla integralmente e, conseguentemente

- a) confermare il decreto ingiuntivo opposto anche in punto di interessi e spese, nonché in via di reconventio reconventioniis,
- b) condannare YYY s.p.a. al pagamento in favore della XXX s.r.l. dell'ulteriore somma di € 47.714,92 successivamente maturata per le ragioni di cui in atti, o comunque, anche nella denegatissima ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, acclarata nel merito la totale infondatezza delle doglianze avversarie tutte, e previa conseguente reiezione – anche ai sensi dell'art. 1455 c.c. - della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni ex adverso spiegate,
- c) in ogni caso accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale, l'inadempimento della YYY s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, all'obbligazione di pagamento di complessivi € 104.714,92 come da documentazione contrattuale, di trasporto e contabile, in atti, e conseguentemente

*d) condannarla al pagamento in favore della XXX s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore di tale somma o di quella maggiore o minore ritenuta all'esito dell'istruttoria provata e di giustizia, oltre ad interessi di mora ex D.Lgs. n. 192/1992 e succ. mod. dal dì dell'insoluto sino all'effettivo soddisfo.*

*In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta, restituzione del prezzo e risarcimento dei danni ex adverso proposta,*

*e) previa in ogni caso condanna della YYY s.p.a. alla restituzione della merce ricevuta ex art. 1493 co. II c.c.,*

*f) determinare all'esito dell'istruttoria, e comunque previa applicazione dell'art. 1227 c.c. per le ragioni di cui in atti, la somma eventualmente spettante ad YYY per tali titoli, nonché per tale eventualità,*

*g) dichiarare e condannare la compagnia di assicurazione JJJ come in atti, a tenere indenne e manlevata la XXX s.r.l. da ogni eventuale somma alla quale dovesse essere eventualmente condannata a pagare nei confronti della YYY s.p.a. per i titoli per cui è giudizio, il tutto nei limiti di cui al contratto di polizza versato in atti.*

*In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche per la fase monitoria, oltre rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge”.*

**Parte terza chiamata** chiede e conclude:

*“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, rigettare integralmente le domande di YYY s.p.a. in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché prive di riscontro probatorio per le ragioni in narrativa;*

*in via secondaria, rigettare tutte le domande da chiunque formulate nei confronti di JJJ SE – Rappresentanza Generale per l'Italia, perché infondate in fatto e in diritto, nonché prive di riscontro probatorio per le ragioni in narrativa anche relative alla polizza n. 14307LI;*

*in subordine, contenere la condanna al pagamento di JJJ SE – Rappresentanza Generale per l'Italia per le ragioni in narrativa relative alla polizza n. 14307LI, anche applicando le rilevanti prescrizioni in tema di scoperto, franchigia e massimale contenute in tale polizza.*

*Con vittoria integrale di spese e competenze di giudizio”.*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 26.09.2019, YYY S.p.A. (d'ora in poi, senza denominazione sociale) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3833/2019 emesso dall'intestato Tribunale in data 15.07.2019 con cui le si intimava il pagamento in favore di XXX S.r.l. (d'ora in poi, più semplicemente “XXX”, senza denominazione sociale) della somma di €

57.000,00=, oltre interessi moratori e spese di procedimento, quale prezzo per la vendita di “*valvole a saracinesca in ghisa a cuneo gommato con connessioni a flange per il trasporto di acqua potabile*” di cui alle n. 35 fatture depositate a corredo del ricorso monitorio.

L’opponente, soggetto individuato quale gestore del servizio idrico integrato nel territorio della Regione Emilia-Romagna, all’esito dell’offerta negoziata n. 1814002308, sottoscriveva con controparte il contratto n. 1840100421 avente ad oggetto la fornitura per il periodo 09.04.2018-08.04.2019 di “*valvole a saracinesca in ghisa a cuneo gommato con connessioni a flange per il trasporto di acqua potabile per il gruppo YYY*”, valvole di diversa tipologia, corrispondenti prezzi unitari nonché descrizione delle caratteristiche generali; il contratto prevedeva che la consegna dei manufatti avvenisse «a richiesta», che i materiali fossero conformi alla specifica tecnica n. 101905 rev. 6 e che contenessero il rapporto di prova tipo 2.2 secondo la norma UNI EN 10204.

YYY esponeva, poi, che all’arrivo della merce nel magazzino veniva effettuata una verifica della corrispondenza tra i documenti di trasporto, la fornitura ed i documenti contrattuali, nonché dell’integrità degli imballaggi; il tutto, a norma di contratto, mediante una serie di controlli visivi diretti alla verifica di eventuali problematiche ed una serie di test specialistici sulla qualità del materiale e la corrispondenza alle specifiche tecniche.

In due occasioni, a febbraio 2019 ed il 25.03.2019, durante lavori in cantiere, venivano riscontrati vizi in due valvole e che venivano immediatamente contestati; a causa, poi, dell’incompatibilità delle valvole fornite con gli strumenti di manovra prodotti da altre imprese, aveva dovuto dar corso al buono d’ordine B n. 1825014165 del 26.10.2018 per i volantini di manovra (ovvero i manufatti necessari per il funzionamento della valvola) ed al contratto n. 1840101390 per la fornitura delle aste di manovra (ovvero prolunga necessaria per consentire la manovra della valvola collocata nella condotta idrica interrata).

Seguivano diversi incontri tra le parti, ove XXX manifestava la propria disponibilità a verificare le problematiche contestate, emergendo, all’esito, che i due semianelli interni alla valvola, a seguito della torsione dello stelo dovuta all’azione di manovra, non erano in grado di trattenere lo stelo nell’alloggiamento dedicato; pertanto, venivano eseguite operazioni di collaudo delle valvole da parte del laboratorio indipendente Omissis S.r.l., che concludevano con esito negativo quanto alla prova di resistenza agli sforzi di manovra.

YYY, quindi, precisava che l’omesso pagamento delle fatture era conseguente all’inadempimento di parte opposta e legittimato ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., in quanto le valvole erano risultate inadeguate all’uso, quanto aveva altresì, comportato l’inutilizzabilità dei volantini e delle aste di manovra acquistate.

Pertanto, parte opponente YYY concludeva chiedendo in via preliminare, il rigetto dell'eventuale richiesta ex art. 648 c.p.c.; nel merito in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, stante il conclamato inadempimento al contratto, la dichiarazione di risoluzione del buono ordine B n. 1825014165 26.10.2018, nonché dei contratti n. 1840100421 e n. 1840101390 con condanna di controparte alla restituzione della somma già corrisposta pari a complessivi € 107.300,93=. Instava, infine e sempre in via riconvenzionale, per l'accertamento del danno, consistente nella necessaria sostituzione delle valvole nel frattempo già installate nei diversi cantieri, danno da quantificare nella misura risultante all'esito dell'istruttoria; vinte le spese di lite.

\* \* \*

Parte opposta XXX si costituiva tempestivamente con comparsa depositata in cancelleria in data 17.12.2019, specificando di essere società operante nel settore della produzione, distribuzione e rivendita di valvole e tubazioni prefabbricate e di avere nel febbraio/marzo 2018 vinto la procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di valvole, secondo le specifiche tecniche dettate da YYY e dalla norma UNI EN 1074, procedendo sulla base di ordinativi effettuati in parte da YYY ed in parte da Omissis (società del Gruppo YYY).

Riferiva che a partire da ottobre 2018 sino a febbraio 2019 aveva fornito ad Omissis n. 234 valvole a saracinesca che superavano positivamente le verifiche di ingresso previste da YYY ed aveva ricevuto il pagamento delle fatture di vendita per complessivi € 21.168,84=; al riguardo, contestava, in primo luogo, la contraddittorietà delle richieste di YYY che chiedeva la risoluzione del contratto-quadro di fornitura, ove rientravano anche le valvole consegnate ad Omissis, ma senza per queste chiedere la restituzione del prezzo.

Con riferimento agli ordinativi di YYY, da aprile 2018 a luglio 2019, aveva fornito n. 2.263 valvole per complessivi € 213.306,10=, per cui controparte saldava, in assenza di qualsivoglia contestazione circa asseriti vizi, per il periodo aprile 2018-gennaio 2019 tutte le fatture, ad eccezione di una di € 607,56=, mentre per il periodo gennaio-marzo 2019, pagamenti tutti a scadere il 31.05.2019, solo parte delle fatture, comportando un saldo negativo pari ad € 57.747,32=, importo richiesto mediante il ricorso monitorio; YYY ometteva altresì di pagare il saldo di ulteriori € 46.583,64= di cui alle fatture scadenti al 31.07/30.09.2019 e relative alle forniture di febbraio/marzo 2019 ed a quelle successive anche alla notifica dell'ingiunzione, somme di cui, in questa sede ed in via di *reconventio reconventionis*, chiedeva condanna.

XXX sosteneva, poi, di aver assolto correttamente le proprie obbligazioni, anche alla luce delle contestazioni di controparte, posto che su n. 2.497 valvole certificate e positive alla *check-list* di ingresso di YYY, solamente due avevano manifestato un problema di perdita.

Lamentava, inoltre, la genericità delle contestazioni dei vizi, non essendo neppure indicato il numero di matricola delle valvole interessate, genericità da cui conseguiva l'impossibilità di stabilire la riconducibilità ad uno specifico lotto di merce, nonché di stabilire la tempestività anche in relazione ai termini di decadenza e di prescrizione.

Dando atto, poi, che YYY aveva continuato ad ordinarle di produrre ulteriori valvole, installate regolarmente sul territorio, l'opposta specificava come le problematiche contestate dipendessero da un anomalo utilizzo nelle operazioni di installazione, apertura e chiusura da parte degli operatori YYY.

In merito ai test eseguiti da Omissis S.r.l., società legata ad YYY da rapporto di collaborazione commerciale e, dunque, non terza, contestava, in primo luogo, le date di esecuzione, non essendo possibile l'impiego di 25 giorni – dal 10.07.2019 al 05.08.2019 – per testare 5 valvole e, in secondo luogo, l'attendibilità essendo errati i parametri di coppia, avendo sottoposto le valvole a sforzi di tre/quattro volte superiori a quelli previsti dalla norma tecnica UNI EN 1074, di cui alle specifiche contrattuali.

Parte opposta XXX concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nonché emissione di ordinanza di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. per l'ulteriore somma di € 47.714,92=; in via principale e di merito, previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice JJJ SE – Rappresentante Generale per l'Italia (d'ora in poi, più brevemente, JJJ), la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di YYY al pagamento di € 47.714,92=, ovvero in via complessiva di € 104.714,92=. In via di estremo subordine, instava, previa condanna di YYY alla restituzione della merce ricevuta, per essere manlevata e tenuta indenne da ogni eventuale somma di condanna a proprio sfavore; con vittoria delle spese di giudizio anche per la fase monitoria.

\* \* \*

Nel corso delle prime udienze celebrate il 30.01.2020, 10.06.2020, 08.07.2020, 09.09.2020 e 01.10.2020 le parti tentavano la conciliazione della lite, ma, stante l'esito negativo, con ordinanza 18.01.2021 era rigettata l'istanza XXX ex art. 648 c.p.c. ed erano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., termini successivamente sospesi, quanto alla decorrenza, con ordinanza 03.03.2021 in ragione dell'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia assicuratrice e la fissazione di nuova udienza ex art. 183 c.p.c. al 15.07.2021.

Nelle more, la Compagnia JJJ si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 25.06.2021, contestando la ricostruzione YYY in quanto parziale, lacunosa, contraddittoria e carente degli elementi fattuali e giuridici dedotti a supporto delle domande e dei due episodi di sostituzione delle asserite valvole, episodi comunque del tutto trascurabili nel contesto del contratto-quadro. Al contrario,

XXX aveva dimostrato la conformità delle valvole alle normative tecniche, posta altresì la circostanza che ciascuna partita di merce aveva superato positivamente la check-list di YYY.

In merito ai controlli eseguiti da Omissis S.r.l., soggetto privo della certificazione UNI EN 1074 e delle competenze necessarie per compiere le verifiche del caso, ribadiva le argomentazioni e quanto contestato dalla propria assicurata.

La Compagnia eccepiva, altresì, le intervenute decadenza e prescrizione ex art. 1495 cod. civ., anche considerando la clausola di garanzia n. 8 delle condizioni generali e la contraddittoria posizione di YYY, che, se da una parte affermava l'assoluta inidoneità delle valvole, dall'altra proseguiva nell'installazione delle stesse.

JJJ specificava, poi, come fossero imputabili ad YYY la probabile manomissione o l'inappropriato utilizzo delle valvole, il ritardo nei controlli, l'aver commissionato ad un istituto privo di certificazione i test di verifica e l'aver instaurato, per mezzo della controllata Omissis, un procedimento di accertamento tecnico preventivo, durante le trattative per la chiusura della presente controversia e senza nulla comunicare a XXX.

La polizza sottoscritta da XXX, infine, assicurava la responsabilità civile per danni derivanti da difetto del prodotto, anche con riferimento alle spese di smontaggio, sostituzione e riparazione; senonchè, la prova del danno risultava del tutto carente.

JJJ concludeva, chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione, in via secondaria, il rigetto di quanto richiestole ed, in subordine, la riduzione della condanna in ragione della condizioni di polizza (n. 14307LI) in applicazione di scoperto, franchigia e massimale; con vittoria delle spese di giudizio.

\* \* \*

All'udienza ex art. 183 c.p.c. 15.07.2021 venivano concessi nuovamente i termini per il deposito delle memorie di cui al comma 6 e rinviato per gli adempimenti di cui al comma 7 all'udienza del 15.12.2021, celebrata mediante la modalità a trattazione scritta ex art. 221 Legge n. 70/2020.

La causa era istruita con assunzioni testimoniali; rigettate con ordinanza 18.05.2023 le ulteriori richieste istruttorie, era fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 06.07.2023, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dei novellati artt. 127 comma 3 e 127 ter c.p.c..

La causa era infine trattenuta in decisione in data 06.07.2023 sulle conclusioni epigrafate e previa concessione dei termini ex art. 190 per il deposito degli scritti conclusionali.

§ § §

**1.**

L'opposizione YYY è risultata infondata e, pertanto, non merita accoglimento; ne seguono, innanzitutto, la conferma e la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Va premesso, quanto al thema decidendum, come la fattispecie mutui dalla disciplina della compravendita ed in particolare da quella propria della garanzia per vizi.

Infatti YYY, anche in via riconvenzionale, deduce l'inadempimento al contratto di fornitura n. 1840100421, che, nella specificazione, consiste nella denuncia di presenza di vizi e difformità nelle valvole fornite, individuati, come da contestazione in opposizione, in:

- chiusura delle estremità flangiate di entrata e di uscita a mezzo di una pellicola al posto di appositi tappi idonei ad impedire l'ingresso di corpi estranei; mancanza di protezioni e sigillature con protezioni in plastica delle viti utilizzate per l'assemblaggio del corpo valvola; irregolarità della superficie di tenuta della flangia; esito negativo alle prove di sforzi di manovra (come certificato dal Omissis S.r.l.).

Il dedotto inadempimento, quindi, configura domanda redibitoria ai sensi degli artt. 1492 ss. cod. civ., oltre alla connessa domanda risarcitoria.

È, poi, da riscontrarsi come che i negozi intervenuti tra le parti costituiscano vendite e non appalti, posto che *“ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi a quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi non in senso oggettivo, bensì con riguardo alla volontà dei contraenti al fine di accertare nei singoli casi se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita)”* (cfr. Cass. sent. n. 5935/2018).

Nel caso di specie, non può dubitarsi che lo scopo del contratto fosse l'acquisto, da parte di YYY, delle valvole a saracinesca per poi utilizzarle nei propri impianti idrici.

## 2.

La superiore precisazione si è resa necessaria stante il promuovimento (tempestivo) di eccezioni di decadenza e di prescrizione dalla garanzia.

Al riguardo, la norma contrattuale di cui all'art. 8 delle Condizioni Generali YYY deroga all'art. 1495 cod. civ., stabilendo che *“I beni dovranno conservare, per il periodo di garanzia di 24 mesi, le caratteristiche tecniche richieste. Il Fornitore ne garantisce comunque il buon funzionamento in esercizio; il periodo di garanzia avrà decorrenza dalla data di ogni singola consegna dei prodotti forniti. A parziale deroga dell'art. 1495 del codice civile, eventuali vizi o difformità, tali da rendere la fornitura inidonea all'uso a cui è destinata o tali da diminuirne il valore, aomissisibuiscono al Gruppo YYY la facoltà di risolvere il contratto, ove denunciati al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta”* (doc. n. 2 parte opponente).



Orbene, ai fini dell'analisi delle eccezioni in oggetto occorre distinguere tra vizi palesi e vizi occulti, posto che notoriamente il vizio palese è quello che il compratore può conoscere facilmente impiegando una normale diligenza e, al riguardo, YYY ha dedotto di effettuare una procedura ben specifica, cd. check-list, al momento della consegna della merce, mediante il controllo da parte del magazziniere della corrispondenza tra i documenti di trasporto, la fornitura ed i documenti contrattuali, nonché dell'integrità degli imballaggi. Prima dell'utilizzo dei singoli manufatti, poi, effettua controlli visivi, diretti a verificare problematiche evidenti del prodotto e, successivamente, una serie di test specialistici, volti ad individuare la qualità del materiale e la corrispondenza alle specifiche tecniche fissate in contratto (cfr. pag. 3 atto di citazione in opposizione).

Per i vizi palesi l'art. 1491 cod. civ. recita che *“Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”*; le contestazioni relative alla conformazione delle valvole, come l'irregolare tenuta della flangia, l'omessa protezione delle viti in acciaio inox a mezzo di copertura in plastica, la mancata collocazione nelle estremità flangiate di tappi impeditivi all'ingresso di corpi estranei e la facilità di ingresso di terreno/limo nell'intercapedine tra cappello e stelo sarebbero dovuti essere tutti ben visibili da parte opponente, che, invece, accettando la consegna, ha convalidato la conformità del bene, senza poter più invocare la garanzia e conseguentemente i termini ex art. 1495 cod. civ., come parzialmente derogati dall'art. 8 del contratto, per la denuncia dei vizi occulti.

### **3.**

Rimangono, quindi, da verificare i vizi occulti, che mutano dai due episodi avvenuti in data 27.02.2019 nel cantiere di Conselice ed in data 25.03.2019 nella condotta idrica di Ferrara; nello specifico, deve riferirsi natura occulta al vizio denunciato di non conformità alla resistenza degli sforzi di manovra, quanto è seguito all'accertamento mediante test eseguiti da Omissis S.r.l..

Più dettagliatamente, in data 27.02.2019 a Conselice gli addetti di YYY non erano riusciti a riaprire una valvola, in quanto il cuneo era bloccato e la rotazione dello stelo ne provocava lo sfilamento e, pertanto, la sostituivano con una di altro fornitore; denunciata la problematica a XXX, questa chiedeva la restituzione della valvola al fine di verificarla e di eseguirvi compiute analisi (docc. n. 10-11 parte opponente).

Nella mattina del 25.03.2019, in una condotta idrica di Ferrara, invece, veniva installata una valvola a saracinesca DN 80, che già nello stesso pomeriggio cominciava a perdere, anche per la fuoriuscita dello stelo dal proprio alloggiamento e, allertata parte opposta, questa interveniva per la risoluzione del problema (doc. 12 parte opponente).

Seguivano incontri tra le parti volte a definire le cause della fuoriuscita dell'albero di manovra; in ipotesi YYY, emergeva che i due semianelli interni alla valvola a seguito della torsione dello stelo dovuta all'azione di manovra non erano in grado di trattenere lo stelo stesso nell'alloggiamento dedicato. Quanto induce all'esecuzione di test specifici presso Omissis S.r.l. sulla campionatura di valvole, cui YYY invitava XXX a partecipare con comunicazione 24.06.2019 (doc. n. 17 parte opponente) e che concludevano con valutazione di inidoneità della resistenza agli sforzi di manovra (doc. n. 18 parte opponente).

Ai sensi dell'art. 8 del contratto va esposto come tali vizi siano stati denunciati tempestivamente, in quanto i risultati dei test Omissis S.r.l. riportano la data del 05.08.2019 e, quindi, la contestazione contenuta in atto di opposizione notificato il 26.09.2019 è avvenuta tempestivamente nel termine contrattuale di 60 giorni.

Senonchè la denuncia pecca della necessaria specificità (ad eccezione delle n. 2 valvole di cui agli episodi del febbraio e marzo 2019), tanto da rendere la domanda YYY sfornita di supporto probatorio. Invero, né nell'atto di citazione in opposizione, né nel proseguimento del processo, parte opponente ha saputo indicare il numero di matricola delle valvole difettose – quanto avrebbe consentito di individuare la singola tipologia, posto che il contratto prevede valvole di diversa misura e caratteristiche – nonchè il lotto di appartenenza – elemento altrettanto identificativo, visto che la produzione avveniva solo a seguito di specifica richiesta YYY – limitandosi ad eccepire la mancata conformità di tutte le valvole ricevute ed a dedurre il numero di valvole consegnate (ma in numero inferiore, 1.748, a quello effettivo, 1.877, non essendo stato contestato tempestivamente il doc. n. 53 di controparte riepilogativo delle singole consegne e delle quantità), la tipologia ed i luoghi dove sono state interrate (tra l'altro anche in modo parziale, essendo tale elencazione contenuta in atto di opposizione per sole n. 216 valvole, quando poi tale quantità è stata aumentata a n. 728 ma senza indicazione di quando e dove fossero state installate).

L'individuato difetto di specificità si rinviene anche con riferimento ai documenti che parte opponente ha depositato a dimostrazione della non conformità delle valvole e che hanno supportato l'istanza di istituzione di consulenza tecnica d'ufficio.

Dapprima si evidenzia come il primo documento richiamato da YYY sin dall'atto introduttivo ed ai fini della dimostrazione della difettosità della merce, per mancata resistenza agli sforzi di manovra richiesti contrattualmente, è rappresentato dalle risultanze dei test fatti eseguire presso Omissis S.r.l. (doc. n. 18 parte opponente). Dalla lettura di tale documento si evince che sono state sottoposte a controllo solo 6 tipologie di valvole: n. 12 DN 80 con codice articolo 227201005, n. 3 DN 80 con codice articolo 227208007, n. 7 DN 100 con codice articolo n. 227208008, n. 3 DN 150 con codice

articolo n. 227201008, n. 2 DN 100 con codice articolo n. 227201010 e n. 2 DN 200 con codice articolo 227208012.

Come si evince dal documento, poi, le valvole in questione sono state, su richiesta di YYY, testate per tre specifici elementi, ovvero: tenuta involucro e degli altri componenti in pressione, resistenza delle valvole agli sforzi di manovra e tenuta sulla sede.

Risulta altresì che la testistica è stata richiesta ai fini della verifica del rispetto delle norme UNI EN 1074-1 ed UNI EN 1074-2.

Si riporta ancora come il test relativo alla resistenza abbia avuto esito negativo, con rottura dello stelo/boccola o rottura della saracinesca, per tutte le tipologie di valvole verificate.

Anche volendo prescindere dalle contestazioni circa la validità probatoria di tale accertamento, non può non evidenziarsi come il contratto abbia avuto ad oggetto un numero ben più ampio di tipologie di valvole; XXX, infatti, con il già richiamato documento n. 53, ha attestato di aver consegnato n. 1.877 valvole con ben n. 21 codici articolo; da tale documento risulta altresì che delle 1.877 valvole consegnate, solo n. 932 appartengono alla tipologia ed al codice articolo delle valvole che hanno formato oggetto di testistica presso il Omissis.

Prima conseguenza è che per quanto attiene le restanti n. 945 valvole consegnate che non appartengono alla tipologia che è stata fatta verificare, difetta il benchè minimo principio di prova della loro difettosità; trattasi infatti di tipologie di valvole aventi diverse caratteristiche e contraddistinte da distinti codici articolo di cui non vi è menzione alcuna né negli atti, né nei documenti di causa.

Quindi, tutt'al più, l'indagine deve essere ristretta alle n. 932 valvole appartenenti alla tipologia ed ai 6 codici articolo oggetto di verifica testistica da parte di OMISSIS.

#### 4.

Procedendo, poi, in via logica con solo riferimento a tale ultimo ed indicato numero di valvole, deve innanzitutto segnalarsi come i test eseguiti da Omissis sono stati immediatamente contestati da parte opposta, avendo XXX eccepito che le prove di manovra sono state eseguite secondo parametri errati, non corrispondenti alle norme UNI EN 1074 previste per le valvole, quali quelle oggetto di contratto, manovrabili con la cd chiave a "T"; inoltre, i test sarebbero stati condotti sottoponendoli a sforzi di tre/quaomissiso volte superiori rispetto a quelli previste dalla norma tecnica, quanto ne ha terminato inevitabilmente la rottura.

Sempre in sede di costituzione in giudizio, XXX ha contestato l'attendibilità dei test essendo risultato che Omissis S.r.l. era società legata ad YYY da rapporto di collaborazione continuativa e non risultava neppure accreditata UNI EN 107 (pag. n. 11 comparsa); per siffatte considerazioni,

XXX decideva di non partecipare in contraddittorio all'esecuzione di questi test, in quanto non dotati della necessaria terzietà.

A fronti di tali circostanze, non contestate da parte opponente, si conviene con l'opposta che l'assenza di accreditamento del laboratorio OMISSIS mini la valenza probatoria dei test, in quanto solo l'accREDITAMENTO è idoneo ad attestare la competenza tecnica e gli standards professionali in uso al laboratorio.

Ne è dimostrazione che, ricevuta la notifica dell'atto di opposizione, XXX selezionava una campionatura destinata ad YYY ed ancora stoccata presso il proprio magazzino che sottoponeva nuovamente a test UNI EN 1074, avvalendosi dell'Ente certificato TVU (doc. n. 45 parte opposta); il documento è contestato da YYY, ma riporta la sottoscrizione del laboratorio che ha operato e quindi allo stesso può riferirsi analogo valore di quello di Omissis.

E' vero che tale documento riguarda la sola valvola del tipo DN 80, ma è altrettanto vero che il risultato delle prove di resistenza è indicato come positivo, a confutazione della contestazione di minata attendibilità di quelle fatte eseguire presso laboratorio privo di accreditamento.

## 5.

Altro elemento probatorio su cui fonda la contestazione YYY (si ricorda valutabile solo con riferimento alle n. 6 tipologie di codici articoli) è rappresentato dalla relazione della consulenza tecnica dell'Ing. Tenga Alessandro depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso da Omissis contro YYY ed iscritto al n. RG 6532/2020 di questo Tribunale.

Nel corso, invero, delle trattative a definizione della controversia avviate in questo giudizio sin dalla prima udienza di comparizione, tentativo protrattosi sino al 01.10.2020, Omissis ha azionato nei confronti di XXX accertamento tecnico preventivo volto proprio alla verifica della conformità delle valvole da questa prodotte.

Ritiene il giudicante che la relazione di consulenza tecnica dell'Ing. Alessandro Tenga, a fronte della specifica contestazione di parte opposta, non possa essere validamente utilizzata in questo giudizio, in quanto già dalla lettera di invito alla procedura negoziata online SRM n. 1813001200 (doc. n. 1 parte opponente) è ben specificato che la partecipazione alla gara ricomprendeva due distinte forniture, la prima in favore di YYY e la seconda in favore di Omissis; le condizioni di gara sono unitarie, ma i rapporti contrattuali sono distinti, tanto è vero che XXX ha sottoscritto due distinti contratti di fornitura, il n. 1840100421 con YYY ed il n. 1840000124 con Omissis.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad una verifica tecnica operata in via di accertamento preventivo su valvole, sicuramente prodotte da XXX e con caratteristiche di specifica identiche, ma diverse da quelle che formano l'oggetto del presente giudizio; non vi è alcun elemento, anzi neppure deduzione,

che le valvole consegnate ad Omissis e che hanno in minima parte formato oggetto di verifica in sede di accertamento tecnico preventivo siano le stesse oggetto del presente giudizio.

Era infatti preciso onere probatorio in capo ad YYY – ma dell'assenza della specificità delle contestazioni e delle allegazioni già si è scritto – di consentire una identificazione delle valvole fornite alle due diverse società, perché solo la contestualità della produzione, della tipologia e della consegna avrebbero potuto lasciare intendere che anche quelle non verificate, ma consegnate ad YYY, potessero presentare il medesimo difetto.

Tale specificazione era assolutamente necessaria, perché la produzione delle valvole è contrattualmente prevista come “a richiesta” dell'acquirente.

Non solo, è la stessa parte opponente che in corso di giudizio ed in particolare a verbale dell'udienza 01.10.2020 – quando ancora era in corso la valutazione circa la percorribilità della proposta conciliativa presentata da questo istruttore – ha riconosciuto che le valvole fornite ad Omissis sono diverse da quelle fornite ad YYY.

Trattasi di ulteriore elemento che inficia la domanda YYY quanto al necessario supporto probatorio. Per tali identiche ragioni, non poteva e si ribadisce nuovamente in questa sede, darsi corso alla consulenza tecnica d'ufficio prospettata da parte opponente, in quanto sarebbe risultata totalmente esplorativa, non potendo la consulenza “*essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono soomissisarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti*” (Cass. sent. n. 31886/2019).

Le parti, infine, si sono a lungo soffermate sulle particolari caratteristiche previste per la fornitura, offrendo una diversa interpretazione del dato contrattuale, con specifico riferimento alle caratteristiche di manovra delle valvole, ma tali considerazioni appaiono in questa sede ultronee, in quanto avrebbero dovuto costituire la base di una verifica tecnica in sede di consulenza d'ufficio che, per le ragioni sopra ribadite, non è stata ammessa.

Né vale ulteriormente soffermarsi sulla circostanza che l'accertamento tecnico preventivo esperito su ricorso di Omissis abbia in sostanza validato la bontà dei prodotti XXX, essendo riscontrato un unico difetto di tenuta riguardo ad un'unica valvola, quella DN 100; invero, oltre a richiamare già i superiori argomenti, non può sottacersi che a parte le due valvole oggetto di contestazione nel febbraio-marzo 2019 fornite da XXX ad YYY, non vi è stata successivamente a tale data né nel corso del giudizio

descrizione di altri eventi di rottura e malfunzionamento, tanto è vero che YYY anche successivamente a tali due episodi ha proseguito ad ordinare valvole, le ha ricevute in consegna e le accettate dopo l'esecuzione dei test di cui alle condizioni contrattuali, test volti propri alla rispondenza di quanto consegnato alle specifiche tecniche di gara.

Ne consegue che difetta prova dei denunciati vizi, per cui YYY non si è avvalsa legittimamente dell'eccezione ex art. 1460 cod. civ. per paralizzare il credito monitorio.

Parimenti da rigettare la domanda riconvenzionale anche risarcitoria; assorbita, quindi, la domanda di manleva svolta da XXX nei confronti della Compagnia di assicurazione.

## 6.

Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, della prova della consegna della merce di cui alle fatture azionate in via monitoria, si conferma il decreto ingiuntivo opposto.

Deve poi osservarsi come YYY non abbia contestato l'avvenuta esecuzione delle forniture, dietro suoi separati e specifici ordini, non solo con riferimento ai documenti depositati a corredo del ricorso monitorio, ma anche con riferimento all'ulteriore domanda di pagamento svolta in questo giudizio XXX in sede di comparsa di costituzione ed in modo atecnico qualificata come *reconventio reconventionis*.

Invero, nella specie, la domanda dell'ulteriore pagamento di n. 22 fatture emesse da XXX con scadenze al 31.07/31.09.2019 – quindi successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione e per complessivi € 47.714,90= – non è in risposta alla domanda riconvenzionale avversaria, bensì va inquadrata nel legittimo *ius variandi*, trattandosi di mera *emendatio* della domanda già propria del ricorso monitorio; la fonte infatti è il contratto oggetto di causa e quindi gli elementi identificativi sono i medesimi sul piano oggettivo ed inoltre la domanda così formulata è connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

Trattandosi quindi di mera modificazione della domanda, la stessa è ammissibile.

In difetto ulteriore di contestazione dell'*an* e del *quantum* azionato a tal fine, nonché dei documenti contrattuali depositati (doc. da n. 16 a n. 30), YYY viene condannata al pagamento anche della somma di € 47.714,90= per la vendita delle ulteriori valvole, oltre ad interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture sino alla domanda giudiziale sino al soddisfo.

## 7.

Così pronunciato e quanto alle spese di lite, queste seguono l'integrale soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente nella liquidazione, di cui al dispositivo che segue; la liquidazione è operata in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per lo scaglione indeterminato di complessità alta. Quanto alla posizione JJJ, le spese di giudizio dalla stessa sostenute devono essere rifuse da parte opponente, posto che la chiamata in garanzia si è resa necessaria in relazione

alla pretesa attorea, risultata poi infondata (Cass. ord. n. 6292/2019); le spese vengono liquidate come da dispositivo ed in applicazione dei medesimi parametri.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile

definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta YYY S.p.A.;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3833/2019 emesso dal Tribunale di Bologna in data 15.07.2019, che dichiara esecutivo;
- rigetta ogni altra domanda proposta in giudizio da YYY S.p.A.;
- in accoglimento della domanda di parte opposta, dichiara tenuta per il titolo dedotto in giudizio e, per l'effetto, condanna YYY S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di XXX S.r.l. della ulteriore somma di € 47.714,92=, oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture sino al saldo;
- condanna YYY S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio di opposizione che liquida in € 518,00= per anticipazioni e in € 14.103,00= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- condanna infine YYY S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di parte terza chiamata in causa delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 14.103,00= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso il 24 novembre 2023

Il Giudice  
dott. Roberta Cinosuro